

Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino

DIFENSORE TRIBUTARIO

www.studiomarino.com



► Sanatoria sulle liti fiscali fino a 20mila euro, esclusi interessi e sanzioni

NUOVO CONDONO PER I RICORSI TRIBUTARI

Ecco cosa prevede il decreto legge entrato in vigore il 7 luglio

Al fine di ridurre il contenzioso tributario, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, **pendenti alla data del 1° maggio 2011** dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Il decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 155 del 6 luglio Serie Generale ed entrato in vigore il 7 luglio 2011) stabilisce il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: il **10 per cento** del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; il **50 per cento** del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; il **30 per cento** del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Come si determina il valore della lite ossia il limite di 20.000 euro, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, **al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo,**

anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Le scadenze da ricordare sono le seguenti:

a) le somme dovute sono **versate** entro il **30 novembre 2011 in unica soluzione**;

b) la **domanda** di definizione è presentata entro il **31 marzo 2012**;


c) le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al **30 giugno 2012**.

Per le stesse sono altresì **sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio**;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto, deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) **restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi**;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente



comma.

La definizione di liti pendenti

Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi **impugnato avanti gli organi competenti**. Si intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data del 1° maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla definizione le controversie in cui siano coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica, quali ad esempio le altre Agenzie fiscali o gli enti locali.

L'iter da seguire

1) **versamento** di una quota del valore della **lite entro il 30 novembre 2011**;

2) e la successiva **istanza** di definizione **entro il 31 marzo 2012**.

Il versamento riguarda ciascuna lite separatamente e, diversamente da quanto previsto per la definizione delle liti fiscali, deve avvenire in un'unica soluzione.

Per le modalità operative si attendono le istruzioni del Ministero, si vociferava inoltre di un possibile condono rottamazione dei ruoli per le cartelle.

Speriamo che sia vero: già questo piccolo condono, anche se positivo, conferisce solo un piccolissimo aiuto agli italiani in difficoltà, ma serve molto di più'.